

CIRCOLARE DI STUDIO

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

36/2020

Parma, 24 aprile 2020

OGGETTO: Effetti del Decreto Liquidità sul Codice della crisi e dell'insolvenza

In data 08.04.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. "Decreto Liquidità" (Decreto-legge n. 23/2020) disponente, tra le altre misure, la posticipazione dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 14/2019) rinviandola al 01.09.2021.

Il rinvio riguarda l'intero impianto normativo della riforma volto ad offrire un'armonica riformulazione del diritto concorsuale attraverso:

- la devoluzione del processo di gestione della crisi agli Organismi di Gestione della Crisi dell'Impresa (OCRI);
- l'introduzione della nuova disciplina basata su di una normativa unitaria in sostituzione dell'attuale Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- la ridefinizione delle tipologie di concordato preventivo in un'ottica di favore verso la continuità aziendale.

Tale rinvio fa seguito a quello già disposto dall'art. 11 del Decreto-Legge n. 9/2020 che ha posticipato per tutte le PMI l'entrata in vigore dei meccanismi di allerta per la prevenzione della crisi introdotti dal Codice.

Con tale provvedimento, infatti, erano già stati rinviati al prossimo 15.02.2021 gli obblighi di segnalazione all'OCRI posti in capo agli organi di controllo societari (art. 14, comma 2, Codice della Crisi) e in capo ai creditori pubblici qualificati (*id est*, Agenzia delle entrate, Istituto nazionale della previdenza sociale e agente della riscossione, art.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

15, Codice della Crisi) in caso di presenza di specifici indicatori tali da sottolineare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell'azienda ritenuti sintomatici di una probabilità di futura insolvenza dell'impresa.

Le ragioni di tali rinvii sono da individuare infatti, da un lato, nella volontà del legislatore di evitare l'introduzione di una riforma radicale delle procedure concorsuali in una situazione di sofferenza economica globale e, dall'altro, nella consapevolezza che il sistema di allerta così come concepito dal Codice della crisi risulterebbe essere oggi per larghi tratti inadeguato in quanto strutturato per operare in un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche di mercato.

Nonostante ciò, come espressamente previsto dall'art. 5 dello stesso Decreto Liquidità, il rinvio non si applica al secondo comma dell'art. 389 del Codice della crisi che contiene disposizioni già entrate in vigore sin dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della riforma (avvenuta il 14.02.2019) e che, in generale, impongono alle imprese di garantire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili che possano permettere di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale.

Tra le disposizioni più rilevanti rimaste in vigore si segnalano di seguito quelle che:

- impongono all'imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 375, comma 2 del D.lgs. 14/19 che ha modificato l'art. 2086 c.c.);
- attribuiscono la gestione dell'impresa, in conformità al nuovo dettato dell'art. 2086 c.c., all'organo amministrativo nelle sue varie forme (art. 377 del D.lgs. 14/19);

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

- accentuano la responsabilità degli amministratori con esplicito riferimento agli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale e la predeterminazione del danno risarcibile che viene quantificato, salva prova contraria, nella differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento della società di cui all'articolo 2484 c.c. (art. 378 del D.lgs. 14/19 che ha modificato gli artt. 2476 e 2486 c.c.);
- fissano le soglie per la nomina dell'organo di controllo o del revisore che diviene obbligatoria per le società che: (i) hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato; (ii) controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti; (iii) superano per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 4 milioni di euro come totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 4 milioni di euro come ricavi delle vendite e delle prestazioni; 20 unità come dipendenti occupati in media durante l'esercizio (art. 379 D.lgs. 14/19 che ha modificato l'art. 2477c.c.).

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Filippo Callegaro